



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

**Progetto di fusione per incorporazione
della Centro Latte Rapallo S.p.a. in
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.**

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A.

PROGETTO DI FUSIONE

(ex artt. 2501-ter e 2505 Codice Civile)

In applicazione degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile è redatto il presente progetto di Fusione (di seguito il **“Progetto”**) per incorporazione della Società CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. nella Società CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. (di seguito la **“Fusione”**).

La Società incorporata è posseduta al 100,00% dalla Società incorporante.

La Fusione non integra gli estremi dell'operazione descritta all'art. 2501-bis del codice civile.

1. Società partecipanti alla Fusione

Fusione per incorporazione della

- CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A.
- Sede legale in Rapallo (GE), Via Santa Maria del Campo n. 175.
- Capitale sociale € 2.600.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 cadauna.
- Registro delle Imprese – Ufficio di Genova - Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 03198310108.
- Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

(Società incorporata)

nella

- CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
- Sede legale in Torino, Via Filadelfia n. 220.
- Capitale sociale € 20.600.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 2,06 cadauna.
- Registro delle Imprese – Ufficio di Torino - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01934250018.
- Società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(Società incorporante)

2. Modalità di attuazione della Fusione

La Fusione delineata con il presente Progetto verrà attuata mediante incorporazione della CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. in CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

La Fusione assume a riferimento la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. e la situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 della CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A.

In considerazione della circostanza che la totalità delle azioni della Società incorporata è interamente posseduta dalla incorporante:

- a) la Società incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale e, conseguentemente, non assegnerà – ai sensi dell’art. 2504-*ter* del Codice Civile – proprie azioni in sostituzione di quelle della CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. che, in esito alla Fusione, saranno pertanto annullate senza concambio e senza pagamenti di conguaglio in denaro;
- b) ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile:
 - non si applicano al presente Progetto le disposizioni dell’art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e dell’art. 2501-*quinquies* del Codice Civile;
 - non è richiesta la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-*sexies* del Codice Civile.
- c) ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. e dell’art. 8.2 dello Statuto Sociale della CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A., come consentito dall’art. 2505 del Codice Civile, la Fusione sarà deliberata dai rispettivi Consigli di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A., che rappresentano almeno il cinque per cento delle azioni con diritto di voto, di richiedere con domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del presente Progetto presso il Registro delle Imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata dall’Assemblea.





Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. STATUTO SOCIALE

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. - Via Filadelfia 220 - 10137 Torino
Cap.soc.Euro 20.600.000 i.v. - C.C.I.A.A. Torino n. 520409 - Tribunale Torino n. 631/77
Cod.Fisc. - Part.IVA 01934250018
Tel. 0113240200 - fax 0113240300 E-mail: posta@centralelatte.torino.it www.centralelatte.torino.it

**CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'**

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. - S.p.A.".

ARTICOLO 2- SEDE

La società ha sede nel Comune di Torino, Via Filadelfia 220.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

ARTICOLO 3- OGGETTO

La società ha per oggetto la produzione, il trattamento, la lavorazione, la commercializzazione del latte comunque trattato e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto sociale affine al proprio o strumentali per la propria attività (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

ARTICOLO 4- DURATA

La società ha durata fino a tutto il trentun dicembre duemilacinquanta. Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II
CAPITALE - AZIONI**

ARTICOLO 5- CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 20.600.000 (ventimilioneicentomila) diviso in numero 10.000.000 (diecimilioni) di azioni da euro 2,06 (due virgola zero sei) ciascuna.

ARTICOLO 6- AUMENTO DEL CAPITALE

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7- RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 8-DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso può essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione della delibera riguardante la proroga della durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà dare comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede sociale, indicando, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso, presso un intermediario abilitato, con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta dalla società la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente, fermo il disposto dell'articolo 2437 bis terzo comma, codice civile.

**TITOLO III
ASSEMBLEA**

ARTICOLO 9- ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per gli argomenti da trattare sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa", secondo i termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11 e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.

La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;
- che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.

ARTICOLO 10- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea anche servendosi di appositi incaricati:

- accerta l'identità e la legittimazione di presenti;
- accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati. Le liste degli amministratori da eleggere - eccettuato quelle aventi meno di tre candidati - devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato il numero di un terzo degli Amministratori eletti, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. La lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, ha diritto a esprimere un componente del consiglio di amministrazione. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della Legge 120 del 12.7.2011), la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore.

ARTICOLO 12- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri, funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori -oltre al Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati- e i dirigenti hanno la rappresentanza della società, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 dello Statuto Sociale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 13- CARICHE SOCIALI E DELEGHE DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Amministratori Delegati e a uno o più componenti fissandone attribuzioni e retribuzioni.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo fissandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 14- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 15- OBBLIGHI INFORMATIVI

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla Legge.

ARTICOLO 16- RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati negli altri casi.

ARTICOLO 17- DIREZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

ARTICOLO 18- COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei membri, i poteri e le mansioni. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di esso fanno parte i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati, se nominati. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

ARTICOLO 19- MEDAGLIE DI PRESENZA

Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio alla quale ciascun Consigliere abbia partecipato, l'ammontare del quale è determinato dall'assemblea dei soci.

**TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.**
ARTICOLO 20- SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Un componente del genere meno rappresentato deve sempre essere inserito in ogni lista, tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti laddove i candidati siano non inferiori a tre. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue :

1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottenimento al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto tenendosi specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 21- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. L'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti alla società di revisione approvandone il compenso per l'intera durata dell'incarico e stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.